

RAPPORTO

della Commissione della Gestione sul messaggio 30 marzo 1971 concernente l'affidamento della vigilanza della Cassa ticinese di credito agricolo alla Commissione di revisione della Banca dello Stato

(del 23 settembre 1971)

Il Consiglio di Stato, con messaggio N. 1727 del 30 marzo 1971, propone di affidare la vigilanza sulla Cassa ticinese di credito agricolo alla Banca dello Stato, giusta i dispositivi del secondo capoverso dell'art. 27 della legge circa la istituzione della Cassa stessa che è dell'11 luglio 1958.

Occorre dire che, negli ultimi anni, e specialmente dopo che la Confederazione ha istituito i crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale, la Cassa ha visto diminuire gradatamente la sua attività, ridotta ormai a pochissime operazioni che vengono soprattutto concluse con le organizzazioni agricole per crediti generalmente concessi per periodi limitati di tempo.

Il giudizio che, seppur sommariamente, si può esprimere su questa istituzione è almeno nel senso che essa è giunta troppo tardi a colmare una sentita lacuna del nostro sistema creditizio. Le misure federali, introdotte poco tempo dopo hanno permesso di mettere a disposizione del ceto agricolo dei crediti a condizioni migliori di quelle offerte dalla nostra cassa cantonale, così che gli agricoltori hanno presto dimenticato l'istituzione cantonale per rivolgersi con maggior successo a quella federale. Se poi vogliamo considerare gli scopi della Cassa di credito agricolo quali sono indicati nell'art. 1. della legge istitutiva dell'11 luglio 1958, dobbiamo pur ragionevolmente ammettere che, per raggiungerli, sarebbero occorsi dei mezzi molto più ingenti di quelli messi a disposizione. Non si può, infatti, pretendere — disponendo di tre milioni di franchi — di favorire lo sviluppo agricolo del Cantone, di potenziare le colture, di migliorare le coltivazioni, di costituire dei poderi organici e di salvaguardarli nell'ambito del diritto successorio, e di finanziare le bonifiche e le migliorie fondiari, il miglioramento del patrimonio zootecnico, l'organizzazione e lo smercio della produzione agricola e, in genere, ogni attività connessa con l'esercizio dell'agricoltura. Si tratta di belle enunciazioni che i ridotti mezzi a disposizione non hanno consentito di mutare in realtà. D'altra parte, occorre pur renderci conto che l'evolvere dei tempi ha accentuato nel nostro Cantone, il ritmo di altri sviluppi mentre dobbiamo esplicitamente ammettere che l'agricoltura, da parecchi anni, segna il passo.

I crediti federali d'investimento e di aiuto aziendale, introdotti poco tempo dopo l'adozione della nostra legge, hanno finito così per sostituirsi, in modo anche più efficace, al credito agricolo la cui attività, come si rivela nel messaggio governativo, a partire dal 1966 si è ridotta al punto che il Consiglio di amministrazione ha perfino rinunciato a redigere il rapporto sull'esercizio.

In simili condizioni ci si chiede come si possa trovare una soluzione. Il Consiglio di Stato ritiene che l'amministrazione del fondo dovrebbe essere affidata alla Banca dello Stato, sopprimendo perciò l'apparato amministrativo previsto dalla legge dell'11 luglio 1958 all'art. 12: Consiglio di amministrazione, direzione e Commissione di revisione. Questi organismi sono, d'altronde, scaduti dalla carica e sono quindi esautorati.

Il Consiglio di Stato ha valutato le possibilità che esistono di risolvere il problema e, giustamente a nostro avviso, è venuto nella determinazione già prevista dal secondo capoverso dell'art. 27 della legge, secondo il quale « la vigilanza può essere affidata direttamente alla Commissione di revisione della Banca dello Stato ». Questo per quanto riguarda gli esercizi che vanno dal 1966 al 1970. Per il resto liquidate le gestioni arretrate, il Consiglio di Stato pensa di affidare l'amministrazione della Cassa alla Banca dello Stato. Riteniamo essere questa la più logica soluzione che si possa adottare. Per creare le premesse di questa operazione occorre però, prima, giungere all'approvazione formale delle gestioni trascorse.

A tal fine, ci associamo alle proposte formulate dal Consiglio di Stato e vi invitiamo a voler approvare il testo del decreto legislativo proposto col messaggio N. 1727 del 30 marzo 1971.

Per la Commissione della Gestione:

B. Legobbe, relatore
Baggi — Bottani — Camponovo —
Giovannini — Martinelli — Merlini
— Pagani — Poma — Riva — Rossi-
Bertoni.